

sia nell'approfondire le motivazioni giuridiche poste alla base del provvedimento impugnato. Ordinanza, a ciò si aggiunga, contraddittoria laddove afferma con convinzio-

ne, da un lato, la sussistenza del reato di danneggiamento alla luce della grave situazione esaminata e, al medesimo tempo, esclude la sussistenza della diversa fattispecie.

COMPROMISSIONE DELL'AMBIENTE E INQUINAMENTO

Cassazione penale, sezione III, 27 ottobre 2016 (dep. 3 marzo 2017), n. 10515, pres. Carcano, est. Aceto

Inquinamento ambientale – Deterioramento e compromissione – Consumazione – Porzioni estese – Attualità del pericolo di reiterazione

Qualora scarichi illeciti riducano l'utilizzabilità di un corso d'acqua ai fini cui precedentemente era deputato sussiste la condotta della compromissione del comparto ambientale di cui all'art. 452-bis, codice penale, anche se la matrice "acqua" era già precedentemente intaccata.

NOTA Con la pronuncia in commento, la Cassazione annulla con rinvio un'ordinanza custodiale adottata nei confronti del legale rappresentante di una distilleria indagato per il reato di inquinamento ambientale. Secondo l'ipotesi accusatoria, l'azienda avrebbe sversato illecitamente, senza previa depurazione, dei reflui in un canale che, a sua volta, sfociava in altro anch'esso conseguentemente inquinato. I motivi di impugnazione relativi ai gravi indizi di colpevolezza venivano rigettati. La Corte richiamava le argomentazioni della recente sentenza della sezione III, 3 novembre 2016 - ud. 21 settembre 2016, n. 46170 (sentenza Simonelli) e aggiungeva ulteriori considerazioni sul reato in esame, spiegando, con riferimento ai concetti di deterioramento e compromissione delle matrici ambientali, che la differenza non è di tipo quantitativo, ma attiene gli effetti sull'ambiente: il deterioramento, come già espresso in precedenti pronunce in materia di danneggiamento si ha in caso di procurato squilibrio "strutturale" del bene aggredito; la compromissione, diversamente, sussiste in ipotesi di cagionato squilibrio "funzionale". Inoltre, si "compromette" una matrice ambientale, ossia la si «rende in tutto o in parte inservibile» (concetto che si rinviene nell'art. 635 codice penale), nel caso in cui la matrice ambientale interessata perda o veda alterata la

capacità di rispondere a un bisogno dell'uomo cui prima poteva essere adibita. La compromissione riguarderebbe cioè le ipotesi in cui il degrado dell'ambiente incide sulla sua "usabilità". Se, quindi, un corso, d'acqua non può più essere impiegato a fini irrigui già sussiste il danno richiesto dall'art. 452-bis codice penale.

Nessun rilievo avrebbe, invece, l'irreversibilità del deterioramento. Conseguentemente, la Cassazione aggiunge al riguardo, in caso di plurimi episodi di scarico illecito, gli stessi non integrano altrettante fattispecie di reato né sono un *post factum* non punibile, ma incidono sulla data di consumazione del delitto che si protrae sino al momento della cessazione di queste condotte. Inoltre, ben può integrarsi il reato di inquinamento ambientale con riferimento a una matrice ambientale già intaccata. Qualsivoglia aggravamento dello stato precedente della componente ambientale consentirebbe, in astratto, di contestare questa fattispecie. Infine, la Corte evidenzia che l'art. 452-bis codice penale richiede che siano intaccate porzioni «estese e significative» solo delle matrici suolo e sottosuolo (requisito non richiesto quando l'inquinamento attiene le acque o l'aria). Chiarisce, dunque, la Cassazione che, nel caso di specie, i superamenti dei valori tabellari, per quanto marcati, non sono l'unico elemento considerato a sostegno della sussistenza della fattispecie, avendo, invece, valutato, altresì, la moria della flora acquatica e venatoria riscontrata oltre che le problematiche fisiche lamentate dai soggetti residenti nei dintorni. Il ricorso viene, quindi, accolto in punto di esigenze cautelari. La Corte ha annullato la sentenza impugnata per vizio della motivazione sulla presunta attualità del rischio di reiterazione del reato, difettando, in particolare, l'esposizione delle ragioni per cui, nonostante il sequestro dell'azienda, sussisterebbe l'occasione per l'indagato di delinquere nuovamente.

TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI: CONCORSO CON IL REATO DI TRUFFA

Cassazione penale, sezione III, 13 gennaio 2017 (dep. 24 febbraio 2017), n. 9133, pres. Fiale, est. Ramacci

Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti – Allestimento di mezzi – Finalità di profitto – Truffa

Il reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti e il reato di truffa possono concorrere: le due fattispecie si differenziano sia per il bene giuridico tutelato che sotto il profilo dell'elemento oggettivo.

NOTA Con la pronuncia esaminata, la Cassazione annulla con rinvio la sentenza impugnata parzialmente accogliendo i ricorsi degli imputati chiamati a rispondere dei reati di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti e truffa. La vicenda coinvolge il legale rappresentante e alcuni amministratori di fatto di una azienda che conferivano in discarica rifiuti non trattati cui veniva attribuito un errato codice Cer al fine di conseguire il risparmio sia della spesa

che la gestione corretta del rifiuto avrebbe comportato che del tributo regionale corrisposto, invece, in misura minore del dovuto.

Sono state rigettate tutte le doglianze riguardanti i passaggi motivazionali della sentenza d'appello inerenti il reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti. La Cassazione coglie, quindi, l'occasione per ribadire tutte le proprie precedenti interpretazioni in materia. In primo luogo, la Corte ha confermato che devono sussistere al contempo più operazioni e l'allestimento di mezzi, che non è necessario che l'attività organizzata sia completamente dedicata ad attività illecite, ma ben può trattarsi di una azienda lecitamente operante nel settore e solo in parte operante in modo illecito, che si tratta di reato abituale e che l'ingente quantitativo deve valutarsi non solo considerando la mole di rifiuti movimentati *contra legem*. Sotto il

profilo soggettivo, la Cassazione ribadisce che il fine di profitto può consistere anche nello scopo di risparmiare sui costi gestionali od ottenere vantaggi di diversa natura sottolineando, inoltre, che il profitto deve solo essere perseguito e non deve essere effettivamente raggiunto. Quanto al rapporto tra attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti e la truffa, la Corte ne afferma la possibilità di un concorso formale delle due fattispecie stante il diverso bene giuridico tutelato e le differenze dell'elemento materiale del reato. Differenze sotto il profilo oggettivo che hanno consentito alla Cassazione di accogliere il ricorso proprio con riferimento alla lamentata omessa motivazione in punto di sussistenza del reato di truffa. Evidenzia, infatti, la Cassazione che ha errato la corte territoriale laddove ha sottovalutato la rilevanza di una diversa e ulteriore adeguata motivazione in punto di sussistenza del delitto di truffa.